

	DOCUMENT NUMBER	CIRA-DTS-20-2590	REV	0
	ARCHIVE	ACQU		
	DISTRIBUTION STATEMENT	LIBERO	N. OF PAGES	30

TYPE TYPE DETAIL

Management

PROJECT JOB TASK

TITLE

Condizioni Contrattuali Generali CIRA.

PREPARED Zamparelli Ada DATE 16/02/2021

APPROVED Russo Carlo DATE 16/02/2021

AUTHORIZED Amato Marcello (direttore generale) DATE 16/02/2021

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

This Document is uncontrolled when printed. Before use, check the Document System to verify that this is the current version.

Questo documento non è controllato quando viene stampato. Prima dell'uso, controllare il Sistema Documentale per verificare che questa sia la versione corrente.

 Centro Italiano Ricerche Aerospaziali	DOCUMENT NUMBER	CIRA-DTS-20-2590	REV	0
	ARCHIVE	ACQU		
	DISTRIBUTION STATEMENT	LIBERO	N. OF PAGES	30

TITLE:

Condizioni Contrattuali Generali CIRA.

ABSTRACT:

AUTHORS: Zamparelli Ada

APPROVAL REVIEWERS:

APPROVER:

Russo Carlo

Iasevoli Salvatore

AUTHORIZATION REVIEWERS:

responsabile rium; responsabile privacy; Renzoni Piergiovanni; responsabile spr; Del Gatto Saverio; Fiume Giovanni; responsabile cdoc; Menzani Monica; D'Antonio Luigi

AUTHORIZER:

Amato Marcello (direttore generale)

Verde Leopoldo

 Centro Italiano Ricerche Aerospaziali	DOCUMENT NUMBER	CIRA-DTS-20-2590	REV 0
	ARCHIVE	ACQU	
	DISTRIBUTION STATEMENT	LIBERO	N. OF PAGES 30

DISTRIBUTION RECORD:

ACQUISTI; Morsillo Giuseppe (presidente cira); primalineapredigr; AMMINISTRAZIONE E FINANZA



Centro Italiano Ricerche Aerospaziali

**CONDIZIONI
CONTRATTUALI GENERALI**



ACRONIMI

A.N.A.C.	Autorità Nazionale Anticorruzione
A.V.C.P.	Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
CIG	Codice Identificativo
CUP	Codice Unico Progetto
D. Lgs.	Decreto Legislativo
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
DURC	Documento Unico Di Regolarità Contributiva
MePA	Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
MOG	Modello di Organizzazione e Gestione
RdO	Richiesta di Offerta
RdP	Responsabile del Procedimento per la fase della Progettazione
RTA	Report Tecnico di Accettazione
s.m.i.	Successive modificazioni e integrazioni
VIL	Verbale di Inizio Lavori

DEFINIZIONI

CONTRATTO

Contratto di approvvigionamento relativo a beni, servizi o lavori affidato dal Committente al Fornitore.

COMMITTENTE

CIRA - Centro Italiano Ricerche Aerospaziali S.C.p.A., parte che affida il contratto.

FORNITORE (*in seguito anche denominato "Impresa"*)

Parte che riceve il contratto e accetta e sottoscrive il presente documento in tale qualità.

ORDINE DI ACQUISTO (*in seguito anche denominato "Ordine"*)

Documento predisposto dal Committente che riporta in sintesi gli elementi del contratto. Ogni Ordine ha un identificativo univoco (*in seguito anche detto Numero Ordine*). L'ordine è di norma l'unico documento contrattuale quando trattasi di procedure di acquisto sotto soglia comunitaria.

SCOPO E APPLICABILITÀ DEL DOCUMENTO

Il contenuto del documento è relativo alle condizioni generali applicate dal CIRA nei suoi contratti di approvvigionamento in qualità di Committente, ed è applicabile ai contratti di lavori, forniture e servizi.

LISTA DELLE REVISIONI

Il documento annulla e sostituisce il CIRA-CF-07-0780 rev.0

INDICE

ART. 1	VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI	6
ART. 2	OGGETTO	7
ART. 3	DURATA.....	7
ART. 4	AUMENTO E DIMINUZIONE	7
ART. 5	MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA DI BENI/PRESTAZIONE DI SERVIZI	8
ART. 6	NORME IN CASO DI SUBAPPALTO.....	8
ART. 7	ONERI ED INCOMBENZE A CARICO DEL FORNITORE.....	10
ART. 8	SERVIZI DI CONSEGNA, INSTALLAZIONE, ATTIVAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE	11
ART. 9	CONSEGNE ECCEDENTI O NON CONFORMI	12
ART. 10	MANUTENZIONE DI PRODOTTI HW E SW (SE PRESENTE).....	12
ART. 11	GARANZIE	13
ART. 12	LIVELLI DI SERVIZIO	15
ART. 13	VERIFICA DI CONFORMITÀ	15
ART. 14	PENALI	16
ART. 15	CORRISPETTIVI	17
ART. 16	FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO	17
ART. 17	GARANZIA DEFINITIVA (<i>OVE PRESENTE</i>).....	19
ART. 18	DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA (<i>SE RICHIESTA</i>)	20
ART. 19	RECESSO	20
ART. 20	RISOLUZIONE.....	21
ART. 21	SUBINGRESSO NEL CONTRATTO	24
ART. 22	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO O CESSIONE DEL CREDITO.....	24
ART. 23	BREVETTI, DIRITTI D’AUTORE E MANLEVA.....	24
ART. 24	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	25
ART. 25	OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ IN TEMA DI FLUSSI FINANZIARI	25
ART. 26	OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE	26
ART. 27	OSSERVANZA DELLE NORME PREVIDENZIALI E DI SICUREZZA.....	27
ART. 28	OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO E AL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.....	28
ART. 29	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RESA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445, ART. 46.....	29
ART. 30	INCOMPATIBILITÀ	29
ART. 31	PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	29



ART. 32	FORO COMPETENTE.....	30
ART. 33	ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	30
ART. 34	TRASPARENZA DEI PREZZI	30

ART. 1 VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI

1. Il presente documento riporta le condizioni generali applicate dal CIRA nei suoi contratti di approvvigionamento in qualità di Committente.
2. Il contratto è rappresentato primariamente dall'Ordine. Oltre l'Ordine, sono parte integrante del contratto, il Documento di Stipula (ove presente), la RdO, il Capitolato tecnico ed eventuali appendici (ove presenti), l'offerta tecnica (ove presente), l'offerta economica, il dettaglio tecnico economico (ove presente), nonché i documenti eventualmente richiamati negli elaborati suddetti, ancorché non allegati, e il presente documento.
3. Successivamente alla stipula da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa. Nel caso di acquisti mediante la piattaforma pubblica Consip l'invio della stipula rappresenta accettazione implicita della stessa da parte dell'impresa come da regolamento Consip stesso.
4. L'esecuzione del contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - a. (in caso di acquisti sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione- MePA), da quanto espresso in sede di "Premesse" nelle Condizioni particolari di RdO, nonché, in generale, da tutti gli atti e i documenti che disciplinano l'Abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico, dalla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di contratto, le Regole, etc.);
 - b. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - c. dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - d. dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - e. dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.;
 - f. dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81 e s.m.i.;
 - g. dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione della trasparenza, adottati dalla Committente e consultabili sul sito internet della stessa www.cira.it;
 - h. ove applicabile, dalle linee Guida adottate dall'A.N.A.C. e dai decreti attuativi del D. Lgs. n. 50/2016.
5. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dalla Committente prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate dalla Committente, per quanto di rispettiva competenza.
6. La Committente, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'A.V.C.P. (ora A.N.A.C.), n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
7. Il Fornitore dovrà sottoscrivere digitalmente il presente documento, il contratto/ordine e i relativi allegati, e inviare il tutto entro cinque giorni dalla loro ricezione, all'indirizzo PEC: ufficioacquisticira@legalmail.it

ART. 2 OGGETTO

1. L'Impresa si impegna ad eseguire quanto espressamente indicato nel contratto.

ART. 3 DURATA

1. Il presente allegato al contratto declina i suoi effetti dalla data della stipula. Le parti convengono pattiziamente che la data di stipula del contratto coincide con la data di sottoscrizione da parte della Committente. I termini di durata del contratto decorrono dalla data positiva di verifica di conformità in caso di acquisto di beni e dalla stipula in caso di acquisto di servizi. Nel caso di appalti di lavori i termini di durata del contratto decorrono dalla data di firma del VIL (Verbale di Inizio Lavori). Tali termini devono intendersi inderogabili.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, per le sole prestazioni a carattere continuativo, la Committente, in conformità a quanto disposto all'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo PEC al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.
3. Il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini di durata previsti dal presente contratto sono da intendersi come "solari", ove non diversamente stabilito.

ART. 4 AUMENTO E DIMINUZIONE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente si riserva la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione del valore nell'esecuzione del contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo.
2. In caso di aumento fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni stabilite nel contratto e nelle presenti condizioni generali di fornitura.
3. In caso di diminuzione fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del contratto, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari riportati nel contratto.
4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e qualora effettuate in assenza di tale approvazione, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente, fermo restando il diritto della Committente di risolvere il contratto e di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.
5. Le attività suppletive o complementari eventualmente concesse ex art. 106 D. Lgs. n. 50/2016 dovranno essere notificate all'A.N.A.C. quando superano le soglie previste dall'articolo in questione. La notifica all'A.N.A.C. è a cura e responsabilità del Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione.

ART. 5 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA DI BENI/PRESTAZIONE DI SERVIZI

1. Il Fornitore è obbligato ad eseguire la prestazione contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, sulla base di quanto indicato nel contratto, nel Capitolato tecnico (ove presente), nonché secondo le direttive della Committente.
2. Il Fornitore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Committente per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora il Fornitore non adempia, la Committente avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
3. Le prestazioni richieste dovranno essere eseguite presso la/e sede/i specificatamente indicata/e nel Capitolato tecnico (ove presente) o nella RdO.
4. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 D. Lgs. n. 50/2016.
5. Ogni contratto è affidato ad un Responsabile del Procedimento della fase di esecuzione che di norma ricopre anche il ruolo di Direttore lavori o Direttore dell'esecuzione. Quando il D. Lgs. n. 50/2016 non permette il cumulo dei due incarichi o quando vi sono particolari competenze necessarie per ricoprire il dato incarico è nominato con atto specifico un Direttore Lavori o un Direttore dell'esecuzione del contratto a seconda della tipologia contrattuale: Lavori o Servizi/Forniture.

ART. 6 NORME IN CASO DI SUBAPPALTO

1. Qualora il Fornitore contraente si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
2. Il Fornitore contraente si impegna a depositare presso la Committente nella persona del Responsabile del Procedimento della fase di dell'esecuzione, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività: a) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; b) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; c) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; d) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, e) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.
3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Committente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Committente revocherà l'autorizzazione.
5. L'impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia

- incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.
6. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento del contratto (in caso di divisione in Lotti, per lo specifico Lotto).
 7. Per le prestazioni affidate in subappalto: a) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto; b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La Committente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
 8. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile nei confronti della Committente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
 9. L'Impresa è responsabile in via esclusiva nei confronti della Committente dei danni che dovessero derivare, alla Committente e/o all'amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento UE n. 2016/679.
 10. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette alla Committente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
 11. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016.
 12. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
 13. La Committente potrà corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, e salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, l'Impresa si obbliga a trasmettere alla Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del

- subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
14. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto da parte della Committente, è onere dell'Impresa svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione
 15. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto
 16. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
 17. Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Committente il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.
 18. Il Fornitore si impegna a comunicare alla Committente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
 19. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso in cui l'Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati alla Committente prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.
 20. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.
 21. Sono oggetto di specifica approvazione, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui agli artt.: art. 3 DURATA, art. 4 AUMENTO E DIMINUZIONE, art. 7 ONERI ED INCOMBENZE A CARICO DEL FORNITORE, art. 8 SERVIZI DI CONSEGNA, INSTALLAZIONE, ATTIVAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE, art. 10 MANUTENZIONE DI PRODOTTI HW E SW (SE PRESENTE), art. 11 GARANZIE, art. 12 LIVELLI DI SERVIZIO, art. 13 VERIFICA DI CONFORMITÀ, art. 14 PENALI, art. 16 FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO, art. 18 DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA (SE RICHIESTA), art. 19 RECESSO, art. 20 RISOLUZIONE, art. 21 SUBINGRESSO NEL CONTRATTO, art. 22 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO O CESSIONE DEL CREDITO, art. 23 BREVETTI, DIRITTI D'AUTORE E MANLEVA, art. 24 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA, art. 25 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ IN TEMA DI FLUSSI FINANZIARI, art. 27 OSSERVANZA DELLE NORME PREVIDENZIALI E DI SICUREZZA, art. 28 OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO E AL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA, art. 31 PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, art. 32 FORO COMPETENTE, art. 34 TRASPARENZA DEI PREZZI.

ART. 7 ONERI ED INCOMBENZE A CARICO DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore, salvo espressa pattuizione scritta nel contratto e intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi:
 - all'imballaggio delle apparecchiature e dei prodotti, eseguito con i materiali necessari, conforme alle norme in vigore, a seconda della loro natura;

- al trasporto, al disimballo e alla collocazione delle apparecchiature e dei prodotti nei locali della Committente;
 - all'apposizione sulle apparecchiature delle "targhette identificative";
 - alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
 - allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti. Resta, pertanto, inteso che, qualora il Fornitore (a installazione ultimata) non abbia provveduto allo sgombero dei residui di cui sopra, la Committente vi provvederà a propria cura. La Committente applicherà al Fornitore una penale pari al valore dei costi sostenuti. In relazione a quanto sopra il Fornitore autorizza espressamente fin d'ora la Committente a rivalersi sulla garanzia definitiva (*qualora prevista*) di cui al successivo art. 16, per l'importo relativo, fermo restando che le eventuali sanzioni e/o provvedimenti di carattere amministrativo faranno carico all'Impresa stessa.
2. Sono a carico del Fornitore i rischi di perdite e danni ai beni durante il trasporto e la sosta nei locali della Committente, fino alla data di Accettazione della Fornitura, fatta salva la responsabilità della Committente qualora le perdite e i danni siano ad essa imputabili.
 3. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi alle eventuali spese di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché ai connessi oneri assicurativi.
 4. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto secondo i termini e con le modalità indicate nel presente articolo, nel rispetto dei prescritti Livelli di Servizio, pena l'applicazione delle penali.
 5. Per la definizione dei profili professionali, delle modalità di erogazione specifiche e relative alla tipologia del servizio richiesto, per le dimensioni e la durata dello stesso si fa rinvio al dettaglio della RdO e al Capitolato tecnico (ove presente).
 6. In caso di acquisto di sviluppo software, formazione o comunque servizi che prevedono rilascio di deliverables, nella fornitura deve essere compresa anche la consegna di tutti i manuali e di ogni altra documentazione tecnica idonea per assicurare il pieno e corretto funzionamento dei programmi di base ed applicativi ove previsto. Nel caso di servizi erogati per ottenere un prodotto finale occorrerà consegnare la documentazione redatta a tal fine quale output dell'attività svolta.

ART. 8 SERVIZI DI CONSEGNA, INSTALLAZIONE, ATTIVAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE

1. La consegna dei beni oggetto della fornitura avverrà entro i termini definiti nel Capitolato tecnico (*ove presente*) o nella RdO, presso la sede della Committente, ovvero presso la/le sede/i come indicata/e nel Capitolato Tecnico, o presso altra sede concordata tra le Parti, pena l'applicazione delle penali. I termini decorreranno dalla stipula del contratto come prevista all'art. 3.
2. In caso di acquisti software, la consegna potrà essere effettuata anche comunicando via PEC il link da cui scaricare la licenza d'uso o, in alternativa, la chiave di accesso che consente di scaricare la licenza dal portale del fornitore o la licenza stessa. La PEC dovrà, inoltre, essere utilizzata per segnalare la disponibilità delle nuove versioni del prodotto.

3. Fatta salva diversa indicazione, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio delle attività di consegna, il Fornitore dovrà mettere a disposizione della Committente un elenco contenente i dati identificativi dei beni e che dovrà essere inviato alla casella postale ufficioacquisticira@legalmail.it o altra specifica email indicata nel contratto.
4. Tutte le consegne materiali di cui al precedente comma 1 dovranno risultare da appositi documenti che dovranno riportare quanto segue: a) la ragione sociale del Fornitore; b) l'indicazione del numero di Ordine; c) la descrizione dettagliata dei prodotti oggetto della consegna, con i relativi quantitativi; d) la data di effettiva consegna; e) il nominativo dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché i riferimenti dell'automezzo (marca tipo e targa) necessari per consentire l'accesso dell'automezzo stesso alle sedi della Committente. A tale documentazione dovrà essere allegata la relativa documentazione amministrativa.
5. Il timbro di ricevuta, da parte dell'addetto della Committente, sulla documentazione presentata dal Fornitore, vale esclusivamente come avviso di ricezione del/i relativo/i collo/i della merce oggetto di fornitura, essendo la sua accettazione definitiva subordinata all'esito positivo della verifica di conformità.
6. La consegna dei beni oggetto della fornitura di beni dovrà essere effettuata, nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle 16.30, escluso il sabato, salvo diversa indicazione contenuta nel contratto e comunque, improrogabilmente, entro il termine espresso nel contratto o nel Capitolato tecnico (ove esistente), pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo "Penali".
7. Il Fornitore unitamente alla consegna dei beni si obbliga a consegnare tutti i manuali e ogni altra documentazione tecnica idonea per assicurare il pieno e corretto funzionamento dei beni stessi nonché dei programmi di base e applicativi, ove previsti.
Il Fornitore si impegna a consegnare alla Committente, qualora previsto, ai fini della sua approvazione, il Piano Operativo contenente i termini per l'installazione, l'attivazione, la configurazione e la verifica di conformità. Fatte salve eventuali modifiche richieste dalla Committente sui termini proposti nel Piano operativo, gli stessi, approvati dalla Committente, devono intendersi inderogabili, pena l'applicazione delle penali.
8. Successivamente alla consegna, il Fornitore deve installare e attivare presso le sedi della Committente, i beni, entro i termini previsti dal contratto e a configurare gli stessi secondo le modalità e i tempi di cui al contratto stesso.

ART. 9 CONSEGNE ECCEDENTI O NON CONFORMI

1. Qualora, a seguito di successive verifiche, la Committente rilevasse che il Fornitore abbia consegnato dei beni non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel contratto, la Committente si riserva la facoltà di respingere la merce in consegna senza alcun addebito per la stessa.
2. In caso di consegna anticipata, la Committente avrà facoltà di non prendere in consegna i beni, ovvero di restituirli al Fornitore a spese di quest'ultimo, oppure di trattenerli facendo tuttavia decorrere il termine di pagamento dalla data di consegna e/o accettazione prevista nel contratto.

ART. 10 MANUTENZIONE DI PRODOTTI HW E SW (SE PRESENTE)

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione in garanzia dei beni oggetto della fornitura per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data "Data di Accettazione della Fornitura" di cui all'articolo "Verifica di conformità". Tale servizio deve

- essere erogato a cure e spese del Fornitore e senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, intendendosi ricompreso nel corrispettivo contrattuale.
2. L'Impresa si obbliga a prestare ove acquisito, il servizio di manutenzione a pagamento per il periodo di tempo espressamente indicato nel Capitolato tecnico (ove presente) o nella RdO, decorrente dalla scadenza del periodo di manutenzione in garanzia.
 3. Il servizio di manutenzione che dovrà essere prestato entro i termini e con le modalità indicate nel presente articolo e nel contratto, nel rispetto dei prescritti Livelli di Servizio, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo "Penali" comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare la fornitura in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
 4. La manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.
 5. Ove l'eliminazione del malfunzionamento e/o del fermo richieda un tempo superiore a quello stabilito ovvero comporti il trasferimento delle apparecchiature in luogo diverso dai locali della Committente, l'Impresa, previa comunicazione alla Committente, dovrà provvedere alla sostituzione delle apparecchiature stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, ferma restando l'applicazione delle penali, sino al momento della sostituzione della merce.
 6. (in caso di SW) Il servizio di manutenzione sarà prestato secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico, ove presente, e comprenderà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - invio delle migliorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) dei Prodotti e relativa documentazione;
 - invio delle riparazioni e degli aggiornamenti che l'Impresa mette a disposizione dei propri clienti;
 - consegna di ogni nuovo update dei Prodotti: la Committente avrà comunque facoltà di utilizzare le nuove versioni e/o di continuare ad usare le precedenti. Per update si intendono sia nuove release che nuove versioni dei Prodotti.

ART. 11 GARANZIE

1. Il Fornitore assume nei confronti della Committente la piena responsabilità per tutte le obbligazioni derivanti dal contratto stesso, siano essi di lavori, forniture e servizi.
2. (*in caso di acquisto di beni*) Il Fornitore si obbliga a garantire, indipendentemente da qualsiasi benestare o controllo preliminare della Committente, che i prodotti forniti siano esenti da vizi palesi o occulti di origine o fabbricazione e in tutto conformi a quanto prescritto dalla Committente. I prodotti difettosi o comunque non conformi alle condizioni stabilite saranno rifiutati e messi a disposizione del Fornitore stesso.
3. (*in caso di acquisto di beni*) Il Fornitore garantisce che i prodotti conserveranno le caratteristiche tecniche richieste per tutto il periodo di garanzia, da considerarsi pari al periodo di manutenzione in garanzia dalla "Data di Accettazione della Fornitura" e, nel contempo, a garantirne il buon funzionamento in esercizio; per i vizi, difetti e non conformità

rilevati nel periodo di garanzia, la Committente potrà richiedere la pronta riparazione e/o sostituzione gratuita. In ogni caso verranno addebitati al Fornitore i costi sopportati dalla Committente in conseguenza di vizi, difetti e non conformità dei prodotti forniti. È comunque fatto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni subiti.

4. *(in caso di acquisti di HW e SW)* L'Impresa garantisce la piena proprietà delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l'installazione, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi. L'Impresa garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inadatti, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati. L'Impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico (se presente), e nei relativi manuali d'uso.
5. L'Impresa garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
6. Nel caso in cui si renda necessario l'utilizzo di prodotti SW per l'esecuzione dell'appalto l'Impresa si impegna a richiedere per iscritto alla Committente l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Committente medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalla Committente costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge. E' facoltà della Committente sottoporre detti prodotti software alle verifiche ritenute opportune. L'Impresa garantisce, in ogni caso, che tutti i prodotti software, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded), sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
7. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura
8. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura", di cui al successivo articolo "Verifica di conformità".
9. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
10. In caso di inadempienza da parte dell'impresa anche solo di una delle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c. c. così come previsto dal successivo art. "Risoluzione".
11. Per garantire l'oggetto del contratto, quando il valore dello stesso supera i 40.000 euro, l'impresa dovrà avere polizza Bancaria o assicurativa cosiddetta cauzione definitiva ex art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016. La cauzione è obbligatoria per i contratti di durata e può non essere prevista quando vi è una mera fornitura e il pagamento avviene dopo la consegna e collaudo. Per contratti di valore inferiore a 40.000 euro di norma la Garanzia definitiva non è richiesta.

ART. 12 LIVELLI DI SERVIZIO

1. I livelli di servizio sono quelli previsti nel contratto.

ART. 13 VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Tutte le prestazioni contrattuali saranno sottoposte a verifica di conformità nel rispetto di quanto previsto dall'art. 102 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
2. In caso di acquisti di beni, la verifica di conformità verrà eseguita una volta che siano state ultimate le attività di consegna, installazione, attivazione o configurazione in ragione del bene oggetto di fornitura, come previsto nel contratto.
In caso di prestazione di servizi, la verifica di conformità verrà eseguita periodicamente con la tempistica indicata nel Capitolato tecnico (*ove presente*), nella RdO e nel presente contratto.
3. In caso di prestazioni continuative, in corso di contratto, la Committente effettuerà la verifica di conformità delle suddette prestazioni volta a certificare che le stesse siano state eseguite secondo le modalità indicate nel contratto.
4. La verifica di conformità si intende positivamente superata solo se tutte le prestazioni contrattuali siano state eseguite a perfetta regola d'arte, secondo le modalità indicate nel contratto, secondo la documentazione tecnica e d'uso fornita dall'Impresa (*ove presente*).
5. La verifica di conformità verrà eseguita direttamente dal soggetto a ciò incaricato, di norma dal Responsabile della fase di esecuzione mantenendone traccia scritta con la compilazione della RTA (Report Tecnico di Accettazione).
6. La data della RTA o, se del caso, del verbale che attesta il positivo esito della verifica di conformità verrà considerata, in caso di acquisto di beni, "Data di accettazione della Fornitura" oppure, in caso di acquisto di servizi, "Data di accettazione dei servizi".
7. (*In caso di beni*) La proprietà dei beni forniti si trasferirà alla Committente dalla "Data di Accettazione della Fornitura", restando esclusa fino a tale data ogni responsabilità della Committente in ordine ai beni stessi. La proprietà di tutte la documentazione prodotta dal Fornitore si trasferirà alla Committente dalla data della comunicazione scritta con la quale la Committente accetterà la consegna, restando esclusa fino a tale data ogni responsabilità della Committente in ordine alla documentazione stessa.
8. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni, fatto salvo il diverso termine che sarà concesso dalla Committente in sede di verbale verifica di conformità. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo articolo "Penali".
9. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c. c.
10. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, la Committente si riserva di effettuare, in relazione alla natura dei beni e/o dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
11. In deroga a quanto sopra previsto, la Committente, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, potrà rilasciare anche apposito certificato di regolare esecuzione delle prestazioni ai sensi di quanto stabilito dall'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016.

12. Conclusa positivamente la verifica di conformità la Committente rilascia il certificato di pagamento (Benestare) o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
13. Con riferimento alle forniture, su richiesta del Fornitore, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
14. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ART. 14 PENALI

1. Il Fornitore prende atto che la Committente applicherà le penali contrattuali previste nel Capitolato Tecnico (*ove presente*) che devono intendersi qui integralmente trascritte. Le penali di cui ai seguenti commi trovano applicazione nel caso in cui il Capitolato tecnico non le preveda oppure nel caso in cui non vi sia un Capitolato Tecnico.
2. (in caso di acquisto di beni) Il Fornitore prende atto che per ogni giorno di ritardo nella consegna, installazione ed eventuale configurazione dei beni rispetto a quanto indicato nel Contratto, nel Capitolato Tecnico (*ove presente*), nella RdO o nel Piano operativo (*ove presente*), la Committente applicherà una penale pari all'1 (uno) per mille del valore complessivo della prestazione rispetto alla quale si è verificato il ritardo nell'adempimento stesso. Si intende ritardo nella consegna anche la consegna di prodotti diversi da quelli richiesti.
3. (*in caso di acquisto di beni*) Nel caso in cui il Fornitore non abbia provveduto allo sgombero dei residui di cui all'art. 7 applicherà al Fornitore una penale pari al valore dei costi sostenuti da Committente per lo sgombero.
4. (in caso di acquisto di beni e servizi o di soli servizi) Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini espressi nel Piano approvato (*ove presente*), la Committente applicherà al Fornitore una penale pari all'1 (uno) per mille del valore complessivo della prestazione oggetto del ritardo.
5. (*in caso di acquisto di beni e servizi o di soli servizi*) Il Fornitore prende atto che, per ogni giorno di ritardo nel ripristino della funzionalità della fornitura, oggetto del servizio di manutenzione ovvero per ogni punto percentuale peggiorativo del valore soglia del rispettivo livello di servizio della manutenzione, la Committente applicherà al Fornitore una penale pari all'1 (uno) per mille del valore complessivo della prestazione oggetto del ritardo.
6. (*in caso di acquisto di beni e servizi o di soli servizi*) Il Fornitore prende atto che, in caso di esito negativo della verifica di conformità, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per l'eliminazione dei vizi, la Committente applicherà una penale pari all'1 (uno) per mille del valore complessivo della prestazione oggetto di verifica.
7. (in caso di acquisto di beni e servizi o di soli servizi) Nel caso in cui durante l'esecuzione del Contratto, la Committente riscontri il mancato rispetto da parte del Responsabile della fornitura degli adempimenti e la Committente si riserva di applicare la penale una tantum pari al 3 % (tre percento) dell'importo del Contratto.

8. Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal - Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", Committente applicherà al Fornitore - Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 % (dieci per cento) di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivi", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
9. Le penali verranno applicate dal Responsabile della fase di esecuzione previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione.
10. Per l'applicazione delle penali la Committente si riserva la facoltà di compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore ovvero, ove prevista la prestazione di una garanzia definitiva, di effettuare una ritenuta sulla garanzia prestata dal Fornitore.
11. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 c. c., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

ART. 15 CORRISPETTIVI

1. Tutti i corrispettivi sono indicati nell'Offerta economica, nel Documento di stipula (*ove presente*) e nel dettaglio tecnico economico (*ove presente*) e si intendono fissi ed invariabili per tutto il periodo contrattuale di validità del contratto, ove in quest'ultimo non sia diversamente disposto.
2. I prezzi devono altresì intendersi al netto di IVA.

ART. 16 FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. (*il presente comma trova applicazione in caso di acquisto di beni*) Ai fini del pagamento del corrispettivo indicato nel presente contratto per la fornitura di beni, da intendersi inclusivo del servizio di manutenzione in garanzia, il Fornitore potrà emettere fattura successivamente al certificato di verifica di conformità positivo.
2. (*il presente comma trova applicazione in caso di servizi a consumo*) Ai fini del pagamento del corrispettivo indicato nel presente contratto, il Fornitore potrà emettere fattura successivamente alla approvazione da parte della Committente del consuntivo attività, contenente il dettaglio delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento, nonché della verifica di conformità positiva. Nella fattura dovrà essere indicato il periodo temporale di riferimento.
3. (*il presente comma trova applicazione in caso di servizi a canone*) Ai fini del pagamento del corrispettivo indicato nel contratto, inerente l'erogazione di servizi a canone, il Fornitore dovrà emettere fattura con periodicità trimestrale posticipata, a meno di diversa indicazione riportata nel contratto, successivamente alla relativa verifica di conformità positiva. Nella

- fattura dovrà essere indicato il periodo temporale di riferimento.
4. Ciascuna fattura dovrà tassativamente riportare gli estremi dell'ordine, il CIG (Codice Identificativo Gare), e il CUP (Codice Unico Progetto) se previsto, nonché contenere il riferimento alla tipologia/natura di lavorazione della prestazione oggetto della fattura e l'indicazione del relativo prezzo unitario, alla sede operativa dell'attività oggetto della fattura, l'indicazione del luogo di esecuzione dell'appalto, il periodo di competenza della fattura.
 5. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, se del caso, anche per il subappaltatore, anche per il sub-affidatario il documento unico di regolarità contributiva (DURC) o documento equivalente in caso di operatori appartenenti ad uno Stato dell'Unione Europea o Extracomunitario o una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di forniture e servizi fino a 20.000 euro, attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
 6. La Committente non verserà alcun interesse sulle somme da liquidare a causa di ritardo nei pagamenti dovuti a riscontrate irregolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi previsti *ex lege* o se la fattura non ha indicato il numero di Benestare, CIG e CUP. Nel caso in cui non fosse possibile produrre preventivamente il numero di Benestare, lo stesso dovrà essere rilasciato immediatamente a valle della fatturazione.
 7. Unitamente alla fattura dovrà essere prodotto, ove necessario:
 - in caso di beni: Verbale positivo di verifica di conformità ed eventuale nota rimozione dei residui/rifiuti;
 - in caso di servizio di manutenzione SW: Verbale positivo di verifica di conformità;
 - in caso di servizio di manutenzione correttiva: Dichiarazione di interventi effettuati e Verbale positivo di verifica di conformità;
 - in caso di servizi professionali con prodotti soggetti a collaudo: Verbale positivo di verifica conformità;
 - in caso di servizi professionali di supporto misurati a giorno/persona: Dichiarazione sulle prestazioni rese e verbale positivo di verifica di conformità;
 - in caso di servizi in generale: documenti attestanti l'esito positivo della verifica di conformità;
 - in caso di lavori: il verbale di collaudo, la validazione del progetto, l'accettazione e/o la validazione del progetto.
 8. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente all'ufficio Amministrazione della Committente e dovranno riportare in evidenza il numero di Ordine.
 9. Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate sul sito CIRA all'indirizzo PEC fatture.cira@legalmail.it, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.
 10. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione sopra indicata, saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D. Lgs. 231/2002 e s.m.i. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e dall'autorizzazione a fatturare, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'indirizzo di posta elettronica

amfi@cira.it tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. La dichiarazione, che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Committente entro 7 (sette) giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione.

11. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Committente eventuali variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito del corrispettivo. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
12. Il Fornitore dichiara che il conto sul quale verranno effettuati i pagamenti opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
13. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore della Committente, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("*split payment*"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.

ART. 17 GARANZIA DEFINITIVA (OVE PRESENTE)

1. La garanzia di cui al presente articolo, non è di norma prevista per i contratti di valore inferiore a euro 40.000,00 o per mere forniture il cui pagamento è successivo alla consegna e collaudo. Essa potrà essere comunque richiesta su specifica indicazione da parte del Responsabile della Progettazione ed espressamente richiesta nella RdO o Bando.
2. La garanzia sarà sempre necessaria quando il valore del contratto è superiore ad euro 214.000,00, ed in tal caso la garanzia provvisoria potrà non essere richiesta nel disciplinare di gara.
3. La garanzia provvisoria per i contratti di valore incluso tra euro 40.000,00 ed inferiore a euro 214.000,00, non è mai richiesta, mentre la cauzione definitiva potrà essere richiesta nella RdO.
4. La garanzia prestata dal Fornitore a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il contratto, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti della Committente verso il Fornitore contraente.
Il Fornitore contraente si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
5. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c., nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.
6. La Committente ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Fornitore contraente per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
7. La Committente ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle

penali e/o per la soddisfazione degli obblighi contrattuali, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

8. In ogni caso il Fornitore contraente è tenuto a reintegrare la garanzia di cui Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente. In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente consiguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore.
9. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 18 DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA (SE RICHIESTA)

1. Se richiesto, il Fornitore eseguirà le prestazioni contrattuali sotto copertura assicurativa dei rischi.
2. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
3. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 1. Il Fornitore assume nei confronti della Committente la piena responsabilità per tutte le obbligazioni derivanti dal contratto stesso.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 c.c., Committente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità della Committente di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
5. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 1 e qualora la Committente non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma 4, il contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
6. Resta fermo che il Fornitore, si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, alla Committente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

ART. 19 RECESSO

1. La Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal Contratto in qualunque tempo, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da comunicarsi all'Impresa a mezzo PEC, previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili eventualmente esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, individuati ai sensi dell'art. 109 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
2. Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011.

3. E' altresì previsto il recesso, in qualsiasi momento e senza preavviso, nei casi di giusta causa e per reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi. In tale ipotesi, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
5. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
6. In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal Contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del Contratto siano migliorativi rispetto a quelle del Contratto stesso ed il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'Impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
7. In caso di recesso in corso di esecuzione del Contratto e qualora le attività non superino il 10% del corrispettivo contrattuale massimo si applica quanto previsto all'art. 109 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
8. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto al Fornitore.

ART. 20 RISOLUZIONE

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art.1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC, nei seguenti casi:
 - a) il Contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di

- cui al comma 2 del medesimo articolo;
- c) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
 - d) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del Contratto, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.A.C.;
 - e) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice;
 - f) ove applicabile, mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa (ove prevista)";
 - g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritto d'autore";
 - h) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
 - i) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - j) in caso di violazione del Patto di integrità; trova applicazione in particolare quanto previsto all'art. 32 del D. L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
 - k) nei casi di cui agli articoli intitolati: "Oneri e incombenze a carico del Fornitore", "Servizi di Consegna, installazione attivazione, e attività connesse" (*in caso di beni e di servizi*), "Consegne eccedenti e non conformi" (*in caso di beni*), "Garanzie", "Verifica di conformità", "Penali", "Garanzia definitiva (ove presente)", "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa (se richiesta)", "Obblighi di riservatezza", "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", "Obblighi nei confronti del personale", "Obblighi relativi al Codice etico e al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza", "Brevetti e diritto d'autore", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", "licenze d'uso e trasferimenti della proprietà, ove applicabile", "Trasparenza dei prezzi", "Subappalto", "Risoluzione", "Trattamento dei dati personali". Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art.1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC, nei seguenti casi:
- a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell'"Allegato Privacy", ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Fornitore e dei suoi Subappaltatori;
 - b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti dalla Committente o da terzi autorizzati dalla Committente risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile, e/o dal Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;

- c) nel caso in cui, a fronte della diffida della Committente comunicata a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti della stessa Committente o da terzi autorizzati nei confronti del Fornitore, non siano adottate dal Fornitore Responsabile e/o dal Sub Responsabile e/o dei Terzi autorizzati in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento, nei termini assegnati le misure tecniche ed organizzative di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", come previsto nell'"Allegato Privacy.
3. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art.1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
 - a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
 - c) nel caso in cui sia prevista certificazione di qualificazione, qualora nei confronti Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
4. In caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
5. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la Committente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
6. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo PEC, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
7. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
8. In caso di risoluzione del Contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla

Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità del Fornitore, questi è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.

9. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Committente incamererà la garanzia definitiva.
10. *(ove applicabile)* La Committente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta.
11. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 21 SUBINGRESSO NEL CONTRATTO

1. Di norma vietato salvo previsione espressa nel contratto.

ART. 22 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO O CESSIONE DEL CREDITO

1. E' fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Il Fornitore, invece, può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. n. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 23 BREVETTI, DIRITTI D'AUTORE E MANLEVA

1. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, di diritto d'autore o di diritti di privativa in genere concernenti la fornitura oggetto dell'ordine di acquisto, con obbligo di ottenere a propria cura e spese le cessioni, licenze o autorizzazioni necessarie.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Impresa manleverà e terrà indenne la Committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente stessa.
3. La Committente si obbliga ad informare prontamente per scritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Committente riconosce all'Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Committente stessa.
4. La Committente acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento

economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.

ART. 24 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni e i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ART. 25 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ IN TEMA DI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata A.R. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 terzo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori (*ove sia possibile il subappalto*) o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
5. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà

assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Committente e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

La Committente verificherà che nei contratti di subappalto (*ove sia possibile il subappalto*) sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere a Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

6. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
7. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ART. 26 OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, e a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi,

nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.

4. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, essa adotterà i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, fornendo alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati.
5. Il Fornitore, inoltre, si impegna ad adottare ogni cautela al fine di evitare danni di qualsiasi natura materiali e immateriali, diretti e indiretti derivanti e/o connessi all'esecuzione del servizio di cui è responsabile, anche ai beni pubblici e privati.
6. Il Fornitore riconosce alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dalla Committente non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione da parte della Committente con le modalità che la stessa Committente riterrà più opportune a garantire la continuità del team di lavoro.
Il Fornitore si impegna a fornire alla Committente, unitamente alla documentazione propedeutica alla stipula, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto, un numero di telefono, un indirizzo e-mail e, eventualmente, un numero di fax, facenti capo al Fornitore stesso. Il Responsabile della fornitura sarà l'interlocutore della Committente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dalla Committente. Eventuali variazioni del nominativo del Responsabile della fornitura o dei suddetti strumenti di comunicazione dovranno essere tempestivamente comunicati alla Committente.
7. In considerazione di quanto precede, il Responsabile della fornitura, per quanto di propria competenza, si obbliga, pena l'applicazione delle penali, ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e la Committente, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare della Committente, ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte della Committente, iii) inserite nell'organizzazione della Committente.
8. La Committente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della Fornitura, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento.

ART. 27 OSSERVANZA DELLE NORME PREVIDENZIALI E DI SICUREZZA

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento, da parte della Committente, del Documento Unico Di Regolarità Contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore ai sensi dell'art. 105 co. 10), la Committente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dalla Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

2. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegati nell'esecuzione del contratto, la Committente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
3. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore, oppure, ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 105 comma 13, D. Lgs. n. 50/2016, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. La Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta della Committente sia stata formalmente contestata dal Fornitore, la Committente stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
4. Il Fornitore si impegna, inoltre, alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e a quelle disposizioni normative che verranno eventualmente emanate nel corso di validità del contratto in quanto applicabili.

ART. 28 OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO E AL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. Il Fornitore prende atto che il Modello di Organizzazione e Gestione della Committente è costituito da: (i) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs 231/2001, (ii) Piano di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 e si impegna a conoscere e rispettare quanto da essi disposto e rinvenibile sul sito CIRA, nella sezione Società trasparente - altri contenuti - Prevenzione della corruzione con riferimento alla L. 190/2012 e nella sezione Società Trasparente - Disposizioni generali – Atti generali per quanto attiene al D. Lgs. 231/2001.
2. Il Fornitore si impegna a conoscere e rispettare il Codice Etico Committente rinvenibile sul sito CIRA. Il Fornitore, inoltre, si impegna a conoscere e rispettare la parte relativa alle "Aree a rischio reato ex D. Lgs. n. 231/2001" che verrà messa a sua disposizione contestualmente alla documentazione contrattuale.
3. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/2001; (iii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Committente, ai sensi del D. Lgs. 231/2001; (iv) ad operare nel rispetto del Codice Etico e del Piano di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 adottati da Committente. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Committente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
4. Inoltre, il Fornitore dichiara che: (v) non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di

denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso.

5. Il Fornitore si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
6. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad indicare i soggetti obbligati per i quali si assume la garanzia del rispetto delle leggi applicabili, e in particolare delle Leggi anticorruzione e del Codice Etico.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Committente ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART. 29 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RESA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445, ART. 46

1. Con la sottoscrizione del Contratto il Fornitore espressamente dichiara che la stessa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

ART. 30 INCOMPATIBILITÀ

1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.mi., che prevede che il Fornitore non abbia concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti CIRA che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di CIRA nei confronti del Fornitore per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con CIRA, pena l'esclusione dalla procedura di affidamento.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

ART. 31 PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è consultabile al sito CIRA all'indirizzo: <https://www.cira.it/it/Privacy/fornitori.docx> e in lingua inglese all'indirizzo: <https://www.cira.it/it/Privacy/en/customers.docx>
2. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso potrà essere nominato "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna a sottoscrivere un'apposita clausola contrattuale che, se del caso, include le seguenti clausole:
 - il Fornitore prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla Committente, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali

applicate;

- nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati", individuati nella clausola contrattuale privacy. In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 32 FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia inerente la presente fornitura ovvero i rapporti tra la Committente e il Fornitore sarà competente in via esclusiva il foro territorialmente competente per la sede della Committente Tribunale di Santa Maria Capua Vetere anche in deroga ad eventuali fori alternativi o concorrenti.

ART. 33 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che per legge competono alla Committente.
2. A tal fine, la Società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, salvo il caso e conseguentemente al contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 34 TRASPARENZA DEI PREZZI

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d. si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c. c., per fatto e colpa dell'Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.